



PROVINCIA DI TARANTO

4° SETTORE

SERVIZIO: Stato giuridico - Gestione e disciplina del
Personale – Relazioni Sindacali e Contrattazione Collettiva

Raccomandata a mano

Allegati: Ipotesi di Accordo sottoscritta il 5 giugno 2012

Al Presidente del Collegio
dei Revisori

SEDE

E per conoscenza:

- Al Presidente della Provincia
- All'Assessore al Personale
- Al Direttore Generale

A00 Prov. TA - A00

Class.

PTA/2012/0052727/INT



06/06/2012

SEDE

Oggetto: Relazione tecnico – finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Integrativo Decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2011 sottoscritta in data 5 giugno 2012–Art. 40 – 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 – Parziale modifica della precedente Relazione trasmessa al Collegio dei Revisori in data 3/5/2012 – prot. n. 36413 -

Con riferimento all'oggetto citato, si rappresenta quanto di seguito.

Premesso

- che con la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 148 del 29/12/2011, veniva quantificato il fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente dell'anno 2011, nella misura di € 899.733,55;
- che in data 23 aprile 2012 veniva sottoscritta l'Ipotesi di Accordo Integrativo Decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2011;
- che in data 3/5/2012 – prot. n. 36413 il Presidente della Delegazione Trattante trasmetteva al Collegio dei Revisori la relazione tecnico – finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo;
- che in data 3/5/2012 – prot. n. 44-, veniva acquisito il parere dell'Organo di revisione, in merito alla predetta relazione;
- che con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 63 del 22/5/2012 il Presidente della Delegazione Trattante veniva autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo per la distribuzione delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente – Anno 2011;

Considerato

- che, la Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito della Circolare n. 16 del 2 maggio 2012^{publicata sul sito istituzionale RGS in vigore successivi} riguardante gli adempimenti relativi alla rilevazione del Conto Annuale – Anno 2011 – ha precisato una serie di novità riferite al monitoraggio della contrattazione integrativa;
- che, in particolare, la predetta Circolare n. 16/2012, nel paragrafo della contrattazione integrativa, ha esplicitato in maniera puntuale le modalità di riduzione del fondo previste dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010), ed ha precisato che :

- " i fondi 2011 non possono superare il limite 2010;
 - una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale. "
- che, in ragione dei contenuti della Circolare RGS, veniva modificata la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 148/2011 e rideterminato il fondo 2011, mediante applicazione delle due diverse riduzioni previste consistenti nel rispetto del limite fondo 2010 e nella riduzione proporzionale del personale del dipendente, in quanto costituiscono due distinti controlli;
- che con la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 74 del 5/6/2012, il fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente dell'anno 2011, veniva determinato nella misura di € 871.985,77;

Atteso

- che, per quanto sopra, si rendeva necessario riavviare l'iter procedurale per la sottoscrizione dell'Accordo per la distribuzione delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente dell'anno 2011;

Dato atto

- che in data 5 giugno 2012, si procedeva alla sottoscrizione di un'ulteriore Ipotesi di Accordo Integrativo Decentrato, allegata alla presente relazione quale parte integrante;

si sottopone all'attenzione di Codesto Collegio la seguente Relazione tecnico – finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Integrativo Decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2011 sottoscritta in data 5 giugno 2012, a parziale modifica della precedente Relazione trasmessa al Collegio dei Revisori in data 3/5/2012 – prot. n. 36413.

In particolare si fa presente che tale Ipotesi varia unicamente l'Art. 1 – Premessa- dell'Ipotesi precedente, sottoscritta il 23 aprile 2012, in quanto è stata modificata la misura delle somme accantonate per i contenziosi in essere.

Restano invariati e confermati tutti gli altri elementi previsti nell'ipotesi del 23 aprile 2012, come di seguito meglio precisato.

Relazione tecnico - finanziaria

Le risorse decentrate di € 871.985,77 sono risorse a carattere stabile e vengono utilizzate nel modo seguente:

Destinazione risorse decentrate

Progressione orizzontale	€ 89.566,83	Importo confermato
Indennità di comparto	€172.108,45	Importo confermato
Indennità vari istituti (<i>disagio, rischio, turnazione, reperi maneggio valori, responsabilità, indennità ex 8^a q.f.</i>)	€ 77.323,36	Importo confermato
Accantonamento risorse per contenziosi in atto in materia di indennità di disagio	€ 40.253,47	<u>importo modificato</u>
Produttività	€ 492.733,66	Importo confermato
Totale	€ 871.985,77	

Inoltre, si è verificato che:

1. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
2. l'Ente ha rispettato il patto di stabilità in tutti gli esercizi finanziari;
3. gli oneri derivati dalla presente ipotesi di accordo –Anno 2011 – risultano contenuti sia nei limiti del fondo decentrato che nei limiti di cui all'art.1, c.557 della L. 296/2006 e ss.mm.ii..

Relazione illustrativa

Le materie attualmente rimesse alla contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono così individuate:

1. criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;
2. criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle specifiche indennità;
3. criteri generali relativi all'applicazione dei sistemi premiali di produttività.

Appare evidente dal prospetto "destinazione risorse decentrate" che, in stretta osservanza delle prescrizioni normative, le risorse finanziano sia la voce delle progressioni orizzontali sia quella dell'indennità di comparto ed anche tutte le altre indennità previste, di seguito dettagliate. Le indennità di disagio, di rischio, di maneggio valori, sono attribuite sulla base di quanto disciplinato dall'Accordo per la distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2010.

Indennità di disagio (art. 17, c.2, lett.e. del CCNL 1 aprile 1999) – Art.2 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che l'importo a tale titolo è pari alla misura di € 1.679,00

Indennità di rischio (art. 17, c.2, lett.d. del CCNL 1 aprile 1999): Art.3 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che l'importo a tale titolo è pari alla misura di € 4.920,00

Indennità di turno, indennità di reperibilità e straordinario durante la reperibilità (art.17, c.2, lett.d. del CCNL 1 aprile 1999): Art.4 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che l'importo a tale titolo è pari ad € 86.092,26

Per il finanziamento di tali servizi viene utilizzata la quota parte del fondo per il lavoro straordinario destinata al personale di polizia provinciale calcolata sulla base della media delle ore potenzialmente spettanti ad ogni dipendente provinciale (pari ad € 23.500,00). Sulle risorse decentrate pertanto incide la somma di € 62.592,26.

Indennità di maneggio valori (art. 17, c.2, lett.d. del CCNL 1 aprile 1999): Art.5 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che l'importo a tale titolo è pari alla misura di € 976,10

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c.2, lett.f. del CCNL 1 aprile 1999): Art.6 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che nell'anno 2011 non sono state remunerate indennità per specifiche responsabilità.

Per il personale trasferito dalla Regione Puglia alla Provincia di Taranto, in attuazione dei processi di trasferimento di funzioni, viene confermata l'indennità di responsabilità in godimento presso la Regione Puglia nei limiti dei rimborsi effettuati dalla predetta Regione.

Confermato che l'importo a tale titolo è pari alla misura di € 2.400,08 (periodo novembre/dicembre 2011)

Indennità ex art. 34, comma 1, lettera b) DPR 268/87 – Art.7 Ipotesi – anno 2011:

Viene corrisposta al personale in servizio della ex 8^ qualifica funzionale già titolare dell'indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b), del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa.

Confermato che l'importo a tale titolo è pari alla misura di € 4.755,92

Ributizione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa: Art.7 Ipotesi – anno 2011:

Confermato che nell'anno 2011 non è stato finanziato alcun istituto di posizione organizzativa, di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del CCNL 31.3.1999.

Accantonamento risorse- Premessa Ipotesi – anno 2011 – Modifica apportata all'art.1 – Premessa - dell'Ipotesi del 23 aprile 2012 -

In via cautelativa viene accantonata la somma di € 122.252,22, in attesa della definizione di diversi contenziosi, ancora in corso, afferenti l'indennità di disagio oltre che di ulteriori questioni afferenti il personale trasferito dalla regione Puglia (nella misura di € 258,34). In caso di estinzione anticipata dei contenziosi in atto ovvero nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Provincia di

Taranto, tali risorse verranno distribuite al personale dipendente secondo le modalità definite nell'art. 8, comma 6, del presente accordo. La somma da accantonare di € 122.252,22 viene ottenuta utilizzando le economie del fondo lavoro straordinario (pari ad € 81.998,75) e per differenza le risorse decentrate (nella misura di € 40.253,47).

Performance organizzativa ed individuale Art.8 Ipotesi – anno 2011: Confermato quanto già previsto nella precedente ipotesi.

Si resta in attesa di acquisire il parere di codesto Collegio al fine di poter procedere con le successive fasi.

Il Dirigente
Presidente della Delegazione Trattante
Dott. Roberto CARUCCI

